Allegato A alla determinazione n. _____del _____

AVVISO PUBBLICO

RIATTIVAZIONE DE IS BIXINAUS – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A RAPPRESENTANTE DI BIXINAU

(art. 7 del Regolamento de Is Bixinaus, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dell'11/12/2015)

Il Responsabile del Settore Affari Generali, in attuazione dell'obiettivo «Ricostituzione de Is Bixinaus e avvio attività» assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 13/10/2026 e in esecuzione della propria determinazione n. 714 del 05.11.2026,

RENDE NOTO

che è aperta la procedura per l'individuazione dei rappresentanti dei venti Bixinaus nei quali è suddiviso il territorio comunale, finalizzata alla ricostituzione del Consiglio dei Bixinaus.

Art. 1 – Che cosa sono Is Bixinaus

Il Bixinau è un istituto di partecipazione del Comune di Dolianova finalizzato a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale. Non ha personalità giuridica, è politicamente imparziale, non ha fini di lucro ed è fondato unicamente sull'attività volontaria e gratuita dei cittadini residenti (art. 3 del Regolamento).

Ogni Bixinau è guidato da un **rappresentante**, che può avvalersi di un Direttivo composto da altre quattro persone e nomina tra queste un Vice Rappresentante (art. 7). I rappresentanti compongono il **Consiglio dei Bixinaus**, che nella prima seduta elegge il proprio Presidente (artt. 5, 6 e 8), esprime pareri all'Amministrazione, su richiesta o di propria iniziativa (art. 9), e presenta istanze e proposte (art. 10).

La nomina a rappresentante avviene esclusivamente con la procedura pubblica disciplinata dal presente avviso e non comporta l'adesione ad alcuna associazione.

Art. 2 – I Bixinaus

I Bixinaus sono quelli individuati nella planimetria approvata con la deliberazione C.C. n. 50/2015, riprodotta nell'**Allegato E** e consultabile sul sito istituzionale. L'appartenenza a un Bixinau è accertata dall'Ufficio sulla base della planimetria e dell'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe. Per gli edifici situati su vie che segnano il confine tra due Bixinaus, l'appartenenza è determinata dal lato della via sul quale si trova l'edificio.

In caso di dubbio sul Bixinau di appartenenza, prima di presentare la candidatura o di raccogliere le firme è possibile chiedere chiarimenti al responsabile del procedimento indicato all'art. 13.

N.	Bixinau	N.	Bixinau
1	Murgioni	11	Su Forreddu
2	Sa Pica – Sa Madonnina	12	Funtana de Bidda
3	Su Cuccureddu	13	Sa Gruxi de Perda
4	Is Piscinas	14	Is Corongius
5	Bingia Beccia	15	Bruncu Laccus
6	Is Arroccheddas	16	Foghedda

N.	Bixinau	N.	Bixinau
7	S'Allestariaxu	17	Is Porceddus
8	Santa Maria	18	Santa Luxia
9	Statzioni	19	Is Argiolas
10	Pratza de Iscolas	20	Mont'e Sicci

Art. 3 – Chi può candidarsi

Possono candidarsi le persone che, alla data di presentazione della candidatura:

- sono maggiorenni;
- hanno la residenza anagrafica nel Comune di Dolianova a un indirizzo compreso nel Bixinau per il quale si candidano, secondo la planimetria (Allegato E);
- non ricoprono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale del Comune di Dolianova.

Non è richiesta la cittadinanza italiana né l'iscrizione nelle liste elettorali. Ciascuno può presentare una sola candidatura, per il Bixinau di residenza.

Art. 4 – Firme a sostegno della candidatura

Ogni candidatura deve essere sostenuta da **almeno dieci firme** di persone maggiorenni, diverse dal candidato e residenti nel medesimo Bixinau (art. 7 del Regolamento), raccolte esclusivamente sul modulo Allegato C. Per ciascun sottoscrittore vanno indicati cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza ed estremi di un documento di identità; la firma è autografa e non richiede autenticazione.

Non sono conteggiate le firme incomplete o illeggibili, quelle di persone non residenti nel Bixinau o minorenni e quelle ripetute nella stessa lista. Poiché le firme non valide non possono essere sostituite dopo la presentazione, si consiglia di raccoglierne più di dieci.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione

Le candidature, redatte sul modulo **Allegato B** e corredate dal modulo **Allegato C** e dalla copia di un documento di identità in corso di validità del candidato, possono essere presentate

dalle ore 9:00 di mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 12:00 di mercoledì 9 dicembre 2026

con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Brigata Sassari n. 1, negli orari di apertura al pubblico, con rilascio di ricevuta recante data e ora di registrazione;
- invio tramite PEC all'indirizzo comunedidolianova@legalmail.it, con i moduli sottoscritti e scansionati in formato PDF, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005; l'Ufficio può richiedere l'esibizione degli originali.

Le candidature pervenute prima delle ore 9:00 del giorno di apertura, con qualunque mezzo, sono irricevibili, ferma la possibilità di ripresentarle nei termini. Non sono ammesse candidature pervenute dopo la scadenza.

Art. 6 – Criterio di individuazione del rappresentante

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento, per ciascun Bixinau è individuato rappresentante il candidato che ha presentato per primo una candidatura ammissibile. L'ordine di presentazione è determinato dalla data e dall'ora di ricezione attestate dal sistema di protocollo del Comune:

per le consegne a mano, dalla data e dall'ora di registrazione; per gli invii telematici, dalla data e dall'ora di consegna nella casella del Comune.

Art. 7 – Verifica delle candidature

L'Ufficio verifica i requisiti del candidato e dei sottoscrittori sulla base delle risultanze anagrafiche, procedendo nell'ordine cronologico di presentazione.

La mancanza dei requisiti del candidato e la presenza di meno di dieci firme valide non sono sanabili e comportano l'esclusione con passaggio alla candidatura successiva, poiché la loro integrazione successiva altererebbe l'ordine di presentazione a danno degli altri candidati.

Le altre irregolarità formali (ad esempio la mancata allegazione della copia del documento del candidato o l'incompletezza di dati anagrafici) possono essere regolarizzate entro cinque giorni dalla richiesta dell'Ufficio, mantenendo la posizione acquisita; in mancanza la candidatura è esclusa.

Sono effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; le dichiarazioni false comportano le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Art. 8 – Bixinaus privi di candidature

Per i Bixinaus per i quali alla scadenza non risulti alcuna candidatura ammissibile, la rappresentanza è attribuita d'ufficio secondo i criteri dell'art. 7 del Regolamento: al rappresentante del Bixinau contiguo; in presenza di più Bixinaus contigui, a quello del Bixinau meno popolato; a parità di popolazione, a quello del Bixinau di minori dimensioni. L'attribuzione è subordinata all'accettazione dell'interessato.

Art. 9 – Sostituzione dei rappresentanti

In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti del rappresentante nel corso del triennio, compreso il trasferimento della residenza fuori dal Bixinau, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Le dimissioni sono presentate per iscritto al Comune e hanno effetto dalla data di acquisizione al protocollo.

Art. 10 – Nomina, durata e gratuità dell'incarico

L'elenco dei rappresentanti e le eventuali attribuzioni d'ufficio sono approvati con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e comunicati agli interessati, che entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dichiarano per iscritto l'accettazione dell'incarico; la mancata accettazione nel termine equivale a rinuncia. Gli esiti sono trasmessi al Sindaco per la convocazione della prima seduta del Consiglio dei Bixinaus, nella quale si procede alla convalida dei rappresentanti e all'elezione del Presidente (artt. 5 e 8 del Regolamento). La convocazione della prima seduta è prevista entro il 31 dicembre 2026.

L'incarico ha durata pari a quella del Consiglio dei Bixinaus, che si rinnova ogni tre anni (art. 6 del Regolamento), ed è esercitato a titolo gratuito (art. 4 del Regolamento).

Art. 11 – Concomitanza con consultazioni elettorali

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, in caso di consultazioni elettorali previste da leggi dello Stato i termini del presente avviso sono sospesi dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo al voto; la sospensione e la nuova scadenza sono rese note con avviso sul sito istituzionale.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali di candidati e sottoscrittori sono trattati dal Comune di Dolianova, titolare del trattamento, esclusivamente per la gestione della presente procedura e per il funzionamento de

Is Bixinaus, secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Allegato D). Sul sito istituzionale sono pubblicati soltanto nome, cognome e Bixinau dei rappresentanti nominati.

Art. 13 – Responsabile del procedimento e informazioni

Il responsabile del procedimento è Maura Crabu, Settore Affari Generali (tel. 0707449309 , e-mail m.crabu@comune.dolianova.ca.it). Il Regolamento de Is Bixinaus, la planimetria, il presente avviso e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e presso l'Ufficio Protocollo.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Regolamento de Is Bixinaus e alla normativa vigente.

Allegati: B – Modulo di candidatura; C – Modulo di raccolta firme; D – Informativa sul trattamento dei dati personali; E – Planimetria de Is Bixinaus.

Dolianova, 05.11.2026

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Enrico Dessì

PLANIMETRIA DE IS BIXINAUS

(allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dell'11/12/2015)

DOLIANOVA

IS BIXINAUS

